

In definitiva, alla luce delle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, considerato che neanche risulta specificamente censurato l'accertamento del giudice di prima istanza, circa il difetto di proporzionalità e adeguatezza della sanzione inflitta rispetto alla mancanza contestata al dirigente, il gravame va respinto con la conferma della impugnata sentenza.

Il governo delle spese del grado segue, infine, il regime della soccombenza ex art.91 cpc nella misura in dispositivo liquidata.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

- a) rigetta l'appello;
- b) condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore di controparte che liquida in euro 3.000,00 di cui euro 1.900,00 per onorari oltre spese generali, iva e cpa.

Così deciso in Napoli il giorno 22 marzo 2011.

Il Consigliere est. rel.

*Verbits*

Il Presidente

*[Signature]*

